

Prot. Reg. Uff. 20219/2019

Direzione centrale gestione tributi e monopolio giochi

OGGETTO: LORAN s.r.l. - Decadenza della concessione 183/T1/TL2/15/R del 22/09/2015 in proroga relativa all'esercizio del gioco del Bingo nella sala sita in Frosinone (FR) Via Casilina Nord, 147 – c.a.p. 03100.

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo ed in particolare gli artt 12 e 13;

Visto che la società Loran srl, titolare della concessione per il gioco del bingo n. 183/T1/TL2/15/R del 22 settembre 2015, a seguito della scadenza del rapporto concessorio ha continuato a gestire in proroga la concessione ai sensi della legge 147/2013 e successive modifiche;

Visto l'art. 3, comma 1, del D.M. 31 gennaio 2000, n. 29 e l'art. 13 della convenzione di concessione che prevedono *“la decadenza dalla concessione quando vengano meno i requisiti per l'attribuzione della concessione di cui al presente regolamento e al relativo bando di gara”*;

Visto che l'art. 9, comma 1 del D.M. 31 gennaio 2000, n. 29 prevede che il concessionario presti all'Amministrazione finanziaria cauzione, a mezzo fidejussione bancaria a “prima richiesta” o polizza assicurativa equivalente di € 516.459,89 per ciascuna sala al fine di garantire l'adempimento dei propri obblighi;

Visto che il d.d. 4 marzo 2013 contenente “disposizioni di attuazione dell'art. 1 comma 636 della legge 27 dicembre 2013, n. 147” all'art. 1, comma 4, prevede per la gestione in proroga il deposito di idonea garanzia avente i requisiti di cui all'art. 9, comma 1, del regolamento istitutivo del gioco del bingo 31 gennaio 2000, n. 29 contenente l'obbligo di estensione, su richiesta dell'Amministrazione, della durata fino alla sottoscrizione della nuova concessione;

Visto che la società “Loran srl” nonostante le ripetute richieste non ha provveduto alla sostituzione della polizza fidejussoria rilasciata dalla società “Alpha Insurance A/S operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi principalmente nel settore cauzioni” riguardo alla quale in data 8 maggio 2018 l'Autorità di Vigilanza Danese ha reso nota la dichiarazione di fallimento;



Visto che con nota del 26 giugno 2018, prot. R.U. 106386, ADM ha sollecitato nuovamente il deposito della polizza fidejussoria sostitutiva e che in data 24 settembre 2018, con nota prot. R.U. 157351 ha richiesto il versamento della somma di € 22.500,00 pari al mancato versamento degli importi dovuti per la gestione in proroga della concessione per i mesi di giugno, luglio ed agosto 2018;

Visto il provvedimento di sospensione della concessione e di contestuale chiusura della sala bingo, prot. R.U. 161975/2018 del 3 ottobre 2018, notificato alla società concessionaria in data 11 ottobre 2018, con il quale è stato anche comunicato l'avvio del procedimento di decadenza della concessione in caso di mancato deposito, entro i successivi tre mesi, a decorrere dal 16 ottobre 2018, della polizza fidejussoria sostitutiva e della quietanza di versamento delle rate mensili per la proroga;

Visto che la società LORAN srl inoltre non risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali e che con nota R. U. 6818 del 9 gennaio 2019 ADM ha concesso un ulteriore termine di 15 giorni, su richiesta dello stesso concessionario in data 8 gennaio 2019, per la presentazione della polizza fidejussoria condizionato all'avvenuto versamento delle rate dovute e alla dimostrazione dell'avvenuta regolarizzazione della propria posizione verso l'INPS e L'INAIL entro il termine perentorio di 5 giorni dal ricevimento della nota stessa;

Considerato che, ad oggi, nulla è pervenuto, e che il deposito di valida e idonea cauzione ex art. 9 del D.M. 31 gennaio 2000, n. 29 costituisce elemento essenziale alla prosecuzione del rapporto concessorio, così come la regolarità dei versamenti mensili previsti dalla legge 147/2013 e ss.mm. e ii. nonchè dei rapporti con gli enti di Previdenza Sociale;

Visti tutti gli atti istruttori,

Dispone

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, del D.M. 31 gennaio 2000, n. 29 e dell'art. 13, comma 1, della convenzione di concessione, per i motivi esposti sia nelle premesse della presente disposizione che nella comunicazione di avvio del procedimento prot. R.U. 161975/2018 del 3 ottobre 2018, nei confronti della "LORAN srl" la decadenza dalla convenzione di concessione per il gioco del bingo n. 183/T1/TL2/15/R del 22/09/2015 in proroga relativa all'esercizio del gioco del Bingo nella sala sita in Frosinone, Via Casilina Nord, 147 – c.a.p. 03100.

Avverso la presente disposizione, pubblicata sul sito istituzionale www.agenziadoganemonopoli.gov.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

ROMA, 4 febbraio 2019

IL DIRETTORE CENTRALE

Roberto FANELLI

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs. 33/93*